

Istruzioni per regolarizzare i patrimoni lasciandoli fuori dall'Ue

Estero verso estero

L'avvocato Ciani spiega come funziona e cosa bisogna fare

A TUTTO FISCO

Resta aggiornato sulla voluntary con www.bluerating.com




A cura di Diana Bin

Arriva la versione definitiva del "waiver" dell'Agenzia delle Entrate, una sorta di lasciapassare verso la banca estera per i contribuenti interessati alla **voluntary disclosure**.

In pratica, chi intende regolarizzare i propri patrimoni mantenendoli fuori dall'**Unione europea** potrà farlo autorizzando l'intermediario a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati riguardanti le attività interessate dalla voluntary.

Il facsimile - che accoglie le osservazioni di operatori e professionisti a seguito della consultazione pubblica sulla bozza del 30 aprile 2015 - è stato pubblicato sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni per la compilazione. Si compone di due parti: la prima indirizzata all'intermediario estero da compilare a cura del contribuente e la seconda da compilare a cura dell'intermediario,



Occorre autorizzare l'intermediario a trasmettere alle autorità italiane i dati per la voluntary

che deve accettare l'autorizzazione richiesta dal cliente. Con questo documento, l'intermediario viene **esonero** dal rispetto dei vincoli derivanti dal **segreto bancario** e dagli obblighi di **confidenzialità** anche derivanti dalla normativa domestica sulla privacy.

Allo stesso tempo, si impegna a rispondere alle richieste dell'amministrazione finanziaria nel più breve tempo possibile. "L'accesso ai benefici premiali della voluntary disclosure è vincolato, per i Paesi con **accordo** (Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco) e per i Paesi "black list" puri, all'autorizzazione da parte del contribuente alla comunicazione dei dati finanziari, che va allegata alla domanda controfirmata dall'intermediario non residente depositario degli attivi da regolarizzare", ha spiegato a **BLUERATING** **Fabio Ciani** (nella foto), legale dello studio **Tonucci & Partners**. Questa

autorizzazione consente in sostanza di beneficiare degli stessi sconti sulle sanzioni da monitoraggio fiscale applicabili a chi rimpatria materialmente le somme in Italia. L'autorizzazione per l'intermediario alla trasmissione dei dati finanziari "congela dunque, con un effetto espansivo, il raddoppio dei termini di accertamento su tutte le violazioni nelle attività all'estero", lo stesso effetto assicurato dal **rimpatrio giuridico** (attraverso fiduciarie residenti) e **fisico** degli asset monitorati. Fra gli altri benefici legati a questo "adempimento offshore", l'avvocato segnala poi "il dimezzamento della sanzione nelle violazioni da quadro RW". In altri termini, conclude il legale, "allegando copia dell'autorizzazione controfirmata all'istanza di adesione, le sanzioni menzionate si riducono al 50%. Diversamente, le sanzioni saranno ridotte del 25%".

[@DianaBin2](https://twitter.com/DianaBin2)

FISCAL NEWS di Andrea Giacobino

► CONFISCA Col codice antimafia rischiano tutti gli evasori

Tra gli effetti derivanti dall'attivazione della procedura di **voluntary disclosure**, bisogna considerare anche la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale da parte dell'autorità giudiziaria. Ciò significa che, in presenza di violazioni aventi natura penale nella procedura di rimpatrio, i pubblici ministeri potrebbero attivare la confisca degli importi oggetto di voluntary disclosure. Le cause di esclusione della punibilità previste dalla legge sul **rimpatrio dei capitali**, infatti, se da un lato garantiscono il contribuente dall'avvio di un procedimento penale, non permettono dall'altro di escludere le misure di prevenzione contemplate dal codice antimafia del 2011. E tra queste misure è contemplata anche la **confisca patrimoniale**, che può applicarsi non solo ai soggetti mafiosi, ma pure al cosiddetto "pericoloso generico" e quindi anche all'evasore fiscale.



► PROROGA La scadenza per l'adesione potrebbe slittare

Si profila una grossa novità per la voluntary disclosure. In ambienti governativi, infatti, circola con insistenza la voce che possa essere prorogata **oltre il 30 settembre 2015** la data di chiusura dell'adesione alla procedura di rientro dei capitali. A cosa è dovuta l'ipotesi sempre più probabile di un rinvio della scadenza? Al fatto che la procedura sta finora andando oggettivamente a rilento nonostante il governo abbia quantificato da essa un incasso per l'erario variante tra i 3 e 5 miliardi di euro. Uno dei motivi che rallentano l'emersione, per esempio, va ricercato nella circostanza che la procedura va gestita in parallelo con gli adempimenti sull'**RW 2014**, modulo le cui imposte vanno pagate entro giugno. In altre parole, i primi effetti dell'emersione dei capitali si verificano ancor prima che la domanda venga presentata.

Un'altra questione aperta riguarda il **recupero dei dati**. È possibile, infatti, che i soggetti interessati alla procedura si presentino proprio in questo mese agli intermediari per richiedere tutta la documentazione necessaria per i complessi conteggi che la pratica richiede. Tuttavia, le banche estere sono già sommerse dalle richieste e si vocifera di 2-3 mesi di attesa per ricevere i dati. Un'ulteriore circostanza, che sposta in là l'avvio della domanda. Ecco perché la proroga potrebbe diventare presto realtà.

